



COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale Istruzione e cultura

Cultura, politica audiovisiva e sport

Politica audiovisiva

CONTRATTO DI SERVIZI

NUMERO DEL CONTRATTO: [completare]

La Comunità europea (in appresso, "la Comunità"), rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee (in appresso, "la Commissione"), rappresentata a sua volta, per la firma del presente contratto, da, Direttore, Direzione generale Istruzione e cultura

da una parte,

e

[denominazione ufficiale completa]

[*statuto giuridico*]¹

[*numero d'iscrizione nel registro delle imprese*]²

[indirizzo ufficiale completo]

[*numero di partita IVA*],

(in appresso, "il Contraente"),

rappresentato, per la firma del presente contratto, da [nome e cognome, funzione]

dall'altra parte,

HANNO CONVENUTO

le seguenti Condizioni particolari e Condizioni generali e i seguenti Allegati:

Allegato I - Specifiche tecniche, relazioni e controllo

che formano parte integrante del presente contratto (in appresso, "il contratto").

Le disposizioni delle Condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del contratto. Le disposizioni delle Condizioni generali prevalgono su quelle dell'Allegato.

¹ Da sopprimere se il Contraente è una persona fisica o un ente di diritto pubblico.

² Da sopprimere se il Contraente è un ente di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta d'identità o del passaporto o di altro documento equipollente.

Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (32-2) 299 11 11

Ufficio: B100 7/7. Telefono: linea diretta (32-2) 2968632. Fax: (32-2) 2965298

Indirizzo e-mail: avpolicy@cec.eu.int

Sito web: http://europa.eu.int/comm/avpolicy/index_en.htm

I. – CONDIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO I.1: OGGETTO

I.1.1 Il contratto concerne lo "*Studio dell'impatto dei provvedimenti relativi alla promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi (a livello comunitario e nazionale) previsti in forza dell'articolo 25 bis della direttiva denominata televisione senza frontiere*".

I.1.2 Il Contraente presta i servizi affidatigli attenendosi alle Specifiche tecniche accluse al presente contratto (Allegato I).

ARTICOLO I.2: DURATA

I.2.1 Il contratto entra in vigore alla data alla quale vi ha apposto la firma quella delle due parti che doveva ancora firmarlo.

I.2.2 In nessun caso è consentito iniziare la prestazione dei servizi prima della data di entrata in vigore del contratto.

I.2.3 La durata del contratto è di diciotto mesi. La prestazione dei servizi (relazioni intermedia e finale) ha inizio dalla data di entrata in vigore del contratto. Il periodo di prestazione dei servizi può essere prolungato soltanto previo accordo esplicito delle parti contraenti, manifestato per iscritto prima che sia completata la prestazione dei servizi.

ARTICOLO I.3: COMPENSO

I.3.1 A norma del presente contratto la Commissione pagherà l'importo [massimo] totale di [importo in cifre e in lettere] EUR, quale compenso per tutti i servizi prestati.

I.3.2 L'importo totale menzionato al paragrafo precedente è fisso e non modificabile.

I.3.3 L'importo pagato dalla Commissione comprenderà le spese di viaggio, soggiorno e ogni altra spesa sostenuta dal contraente nel prestare i servizi previsti dal presente contratto.

ARTICOLO I.4: PAGAMENTI³

I pagamenti previsti nel presente contratto saranno effettuati a norma dell'articolo II.4.

³ È facoltativo inserire le clausole relative al prefinanziamento e al pagamento intermedio; è invece obbligatoria la clausola riguardante il pagamento del saldo (ovviamente, le parole "*del saldo*" saranno omesse se non sono previsti altri pagamenti).

I.4.1 Prefinanziamento

Entro 30 giorni successivi la data alla quale è stata ricevuta la domanda di prefinanziamento e la data alla quale è stata ricevuta una garanzia finanziaria debitamente costituita, sarà versato al Contraente un prefinanziamento dell'importo di [importo in cifre e in lettere] EUR, pari al 30% dell'importo indicato all'articolo I.3.1.

La garanzia scadrà allorché la Commissione verserà il pagamento intermedio.

I.4.2 Pagamenti intermedi

Per essere valida, una richiesta di pagamento intermedio di [importo in cifre e in lettere] EUR, pari al 40% dell'importo indicato all'articolo I.3.1 va corredata di una relazione tecnica intermedia, rispondente alle istruzioni di cui all'Allegato I e dalla relative fatture, purché tali documenti siano stati approvati dalla Commissione.

La Commissione dispone di un termine di sessanta giorni per approvare o respingere la relazione. Il Contraente disporrà di un termine di venti giorni per presentare una nuova relazione.

Entro trenta giorni dalla data alla quale la Commissione avrà approvato la relazione che corredo la domanda, sarà versato al Contraente un pagamento intermedio d'importo corrispondente alle relative fatture.

I.4.3 Pagamento del saldo

Per essere valida, la domanda di pagamento del saldo va corredata della relazione tecnica finale, rispondente alle istruzioni di cui all'Allegato I e dalle relative fatture, purché tali documenti siano stati approvati dalla Commissione.

La Commissione dispone di un termine di sessanta giorni per approvare o respingere la relazione. Il Contraente disporrà di un termine di venti giorni per presentare una nuova relazione.

Entro trenta giorni dalla data alla quale la Commissione avrà approvato la relazione che corredo la domanda, sarà versato al Contraente il pagamento del saldo corrispondente alle relative fatture.

I.4.4 Garanzia di buon fine

Mediante detrazione dal pagamento intermedio, sarà costituita una garanzia di buon fine, d'importo pari al 7 % del valore totale del contratto. La liberazione della garanzia implicherà il collaudo definitivo dei servizi.

ARTICOLO I.5: CONTO BANCARIO

I pagamenti saranno effettuati sul seguente conto bancario, in euro, del Contraente:

Denominazione della banca: [completare]
Indirizzo dell'agenzia bancaria: [completare]
Denominazione esatta del titolare del conto: [completare]
Numero completo del conto, compresi i codici: [completare]
Codice IBAN:[completare]

Articolo I.6: DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI

Ogni comunicazione relativa al presente contratto va effettuata per iscritto, indicando il numero del contratto, e va inviata ai seguenti indirizzi:

la Commissione:

Commissione europea
Direzione generale Istruzione e cultura
Direzione C - Cultura, politica audiovisiva e sport
Unità C1 - Politica audiovisiva
B-1049 Bruxelles

il Contraente:

Sig./Sig.a [completare]
[Funzione]
[*Denominazione dell'impresa*]
[Indirizzo ufficiale completo]

ARTICOLO I.7: COMPETENZA GIURIDICA E GIUDIZIARIA

I.7.1 Al presente contratto si applica il diritto sostanziale nazionale belga.

I.7.2 Per ogni controversia tra le parti relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente contratto, se non sia possibile una composizione extragiudiziale si adirà il Foro di Bruxelles.

II. CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO II.1: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

II.1.1 Il Contraente esegue il contratto secondo i dettami della massima professionalità. È di esclusiva responsabilità del Contraente assolvere a tutte le obbligazioni giuridiche che gli spettano, in particolare quelle previste nel diritto del lavoro, nel diritto tributario e nella legislazione sociale.

II.1.2 È compito esclusivo del contraente espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i permessi e licenze richiesti, per l'esecuzione del contratto, dalle leggi e regolamenti vigenti nel luogo in cui vanno prestati i servizi affidatigli.

II.1.3 Fatto salvo l'articolo II.3, ogni riferimento al personale del Contraente nel testo del presente contratto riguarda esclusivamente le persone partecipanti all'esecuzione del contratto.

II.1.4 Il Contraente deve assicurarsi che tutti i membri del suo personale addetti all'esecuzione del contratto possiedano le qualifiche e l'esperienza professionali necessarie per la prestazione dei servizi dei quali sono stati incaricati.

II.1.5 Il Contraente non rappresenta la Commissione e si asterrà da ogni comportamento che possa dare tale impressione. Il Contraente informerà i terzi che egli non fa parte del servizio pubblico europeo.

II.1.6 Il Contraente è responsabile a titolo esclusivo del personale che presta i servizi a lui stesso affidati. Il personale del Contraente non può ricevere ordini direttamente dalla Commissione.

Il Contraente stabilirà con il suo personale i seguenti rapporti di lavoro o di servizio:

- il personale che presta i servizi affidati al Contraente non può ricevere ordini direttamente dalla Commissione;
- in nessun caso il personale del Contraente può considerare la Commissione come proprio datore di lavoro. Il personale del Contraente s'impegna a non far valere nei confronti della Commissione nessun diritto risultante dal rapporto contrattuale tra la Commissione e il Contraente.

II.1.7 In caso di manchevolezze professionali dovute all'operato di uno o più membri del personale del contraente oppure dovute al fatto che la perizia di tali membri del personale non corrisponda ai requisiti imposti nel contratto, il Contraente provvederà senza indugio a sostituire gli interessati. La Commissione avrà il diritto di chiedere la sostituzione di qualsiasi membro del personale del Contraente adducendo i motivi di tale richiesta, laddove il membro del personale sia addetto alla prestazione dei servizi presso gli uffici della Commissione. Il personale sostitutivo dovrà possedere le necessarie qualifiche ed essere in grado di eseguire il contratto alle medesime condizioni contrattuali.

Il Contraente sarà responsabile di ogni ritardo nella prestazione dei servizi affidatigli, derivante dalla sostituzione di membri del personale a norma del presente paragrafo.

II.1.8 Nel caso che un qualsiasi fatto imprevisto, un'azione od un'omissione impedisca direttamente o indirettamente, in misura parziale o totale, la prestazione dei servizi, il Contraente ne prenderà nota immediatamente, di propria iniziativa, e ne riferirà alla Commissione, descrivendo il problema e indicando a quale data esso si è palesato. In una simile circostanza, il Contraente procederà in via prioritaria a risolvere il problema, piuttosto che a determinarne la responsabilità.

II.1.9 Se il Contraente non adempierà alle sue obbligazioni contrattuali in ottemperanza alle disposizioni indicate nel presente contratto, fermo restando il diritto della Commissione di risolvere il contratto, questa potrà ridurre i pagamenti o procedere a recuperi, in proporzione all'entità dell'inadempienza. Inoltre, la Commissione può infliggere le sanzioni di cui all'articolo II.16.

ARTICOLO II.2: RESPONSABILITÀ

II.2.1 La Commissione non sarà responsabile di danni subiti dal Contraente nell'eseguire il contratto, tranne in caso di manchevolezza o negligenza da parte della Commissione stessa.

II.2.2 Il Contraente sarà responsabile di ogni perdita o danno che egli stesso abbia causato, direttamente o indirettamente, nell'esecuzione del contratto, anche nel caso di un subcontratto ai sensi dell'articolo II.13. La Commissione non sarà responsabile di nessun atto o inadempienza del Contraente nell'esecuzione del contratto.

II.2.3 Il Contraente terrà indenne la Commissione, in misura integrale, e s'impegna a corrisponderle un indennizzo in caso di un'azione, domanda giudiziale o procedimento legale iniziato da un terzo contro di essa in seguito a un danno che il Contraente stesso abbia causato nell'esecuzione del contratto.

II.2.4 Nel caso di un'azione intentata da un terzo contro la Commissione in relazione all'esecuzione del contratto, il Contraente presterà assistenza alla Commissione. I costi sostenuti a tale scopo dal Contraente potranno essere presi a carico dalla Commissione.

II.2.5 Nel caso di un'azione intentata da un terzo contro il Contraente in relazione all'esecuzione del contratto, la Commissione potrà prestare assistenza al Contraente se questi gliela chieda per iscritto. I costi sostenuti a tale scopo dalla Commissione saranno a carico del Contraente.

II.2.6 Il Contraente sottoscriverà ogni assicurazione, richiesta dalle pertinenti disposizioni di legge, contro i rischi e i danni connessi con l'esecuzione del contratto e, se lo ritenga necessario e adeguato ai fini dell'esecuzione del contratto, un'assicurazione supplementare. Il Contraente trasmetterà alla Commissione, a sua richiesta, una copia di tutte tali polizze di assicurazione.

ARTICOLO II.3: CONFLITTO D'INTERESSI

II.3.1 Il Contraente adotterà tutti i provvedimenti necessari per prevenire o far cessare ogni situazione tale da compromettere l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del contratto. In particolare, un conflitto d'interessi può risultare da un interesse economico, da affinità politiche o nazionali, da legami familiari o affettivi o da ogni altra pertinente connessione o comunanza d'interessi. Ogni conflitto d'interessi che si palesi nel corso dell'esecuzione del contratto va notificato per iscritto alla Commissione, senza indugio.

La Commissione si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati dal Contraente siano adeguati e, se necessario, potrà esigere provvedimenti supplementari. Il Contraente provvederà perché il suo personale, il consiglio di amministrazione e i dirigenti non vengano a trovarsi in una situazione tale da far sorgere un conflitto d'interessi. Fermo restando il disposto dell'articolo II.1, il Contraente sostituirà immediatamente, e senza risarcimento da parte della Commissione, ogni membro del suo personale esposto a una simile situazione.

II.3.2 Il Contraente si asterrà da ogni contatto che possa compromettere la sua indipendenza.

II.3.3 Il Contraente dichiara che:

- non ha presentato e non presenterà nessuna offerta di qualsiasi tipo dalla quale gli possa derivare un beneficio a norma del presente contratto;
- non ha concesso e non concederà a nessun terzo, chiunque egli sia, nessun beneficio, in denaro o in natura; non ha perseguito e non perseguirà, non ha cercato e non cercherà di ottenere, non ha accettato e non accetterà nessun beneficio, in denaro o in natura, da nessun terzo, chiunque egli sia, se un tale beneficio costituisca una pratica illecita o comporti corruzione, in forma diretta o indiretta, configurandosi quale incentivo o ricompensa in relazione all'esecuzione del presente contratto.

II.3.4 Il Contraente indicherà per iscritto tutte le obbligazioni pertinenti al proprio personale, al consiglio di amministrazione, ai dirigenti e a tutti i terzi partecipanti all'esecuzione del contratto, e trasmetterà alla Commissione, a sua richiesta, una copia delle istruzioni impartite e degli impegni assunti a tale riguardo.

ARTICOLO II.4: PAGAMENTI

II.4.1 Prefinanziamento

Se è richiesta all'articolo I.4.1, il Contraente presenta una garanzia finanziaria, in forma di fideiussione bancaria o equivalente, concessagli da un istituto bancario o

finanziario autorizzato (il garante). L'importo della garanzia sarà pari a quello indicato nel suddetto articolo, a copertura del prefinanziamento previsto nel presente contratto.

Il garante verserà alla Commissione, a sua richiesta, l'importo corrispondente ai pagamenti da essa effettuati a favore del Contraente, che questi non abbia ancora coperto con prestazioni di valore equivalente.

Il garante risponderà quale garante autonomo, senza chiedere alla Commissione di agire contro l'obbligato principale (il Contraente).

Nella garanzia si deve indicare che essa entra in vigore alla data alla quale il Contraente riceve il prefinanziamento. La Commissione libererà il garante dalle sue obbligazioni non appena il Contraente avrà dimostrato che ogni pagamento di prefinanziamento è stato coperto da sue prestazioni di valore equivalente, attestate dal collaudo dei servizi o dall'approvazione della(-e) relazione(-i) intermedia(-e). La garanzia sarà trattenuta sinché il prefinanziamento sarà stato detratto dai pagamenti intermedi o dal pagamento del saldo a favore del Contraente. La garanzia sarà liberata il mese successivo. I costi necessari per costituire tale garanzia sono a carico del Contraente.

II.4.2 Pagamenti intermedi

Al termine di ciascuno dei periodi indicati nell'Allegato I, il Contraente presenta alla Commissione, per approvazione, una domanda formale di pagamento, corredata di quei documenti, tra quelli indicati in appresso, che sono previsti nelle Condizioni particolari:

- una relazione tecnica intermedia, rispondente alle istruzioni riportate nell'Allegato I o nell'eventuale Allegato II;
- le relative fatture, che devono recare il numero di riferimento del contratto pertinente;
- il rendiconto delle spese rimborsabili a norma dell'articolo II.7.

Ricevuti tali documenti, la Commissione dispone del periodo indicato nelle Condizioni particolari per

- approvare i documenti ricevuti, con o senza osservazioni, riserve o richieste d'informazioni supplementari;
- oppure chiedere nuovi documenti.

In mancanza di reazione da parte della Commissione entro tale periodo, si riterrà che i documenti sono stati approvati. L'approvazione dei documenti che corredano la domanda di pagamento non comporta il riconoscimento né della rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essi contenute.

Se la Commissione chiede nuovi documenti, questi vanno presentati entro il periodo indicato nelle Condizioni particolari. Tali nuovi documenti sono soggetti alle medesime disposizioni descritte più sopra.

II.4.3 Pagamento del saldo

Entro sessanta giorni dal compimento della prestazione dei servizi di cui all'Allegato I, il Contraente presenta alla Commissione, per approvazione, una domanda formale di pagamento, corredata di quei documenti, tra quelli indicati in appresso, che sono previsti nelle Condizioni particolari:

- la relazione tecnica finale, rispondente alle istruzioni riportate nell'Allegato I o nell'eventuale Allegato II;
- le relative fatture, che devono recare il numero di riferimento del contratto pertinente;
- il rendiconto delle spese rimborsabili a norma dell'articolo II.7.

Ricevuti tali documenti, la Commissione dispone del periodo indicato nelle Condizioni particolari per

- approvare i documenti ricevuti, con o senza osservazioni, riserve o richieste d'informazioni supplementari;
- oppure chiedere nuovi documenti.

In mancanza di reazione da parte della Commissione entro tale periodo, si riterrà che i documenti sono stati approvati. L'approvazione dei documenti che corredano la domanda di pagamento non comporta il riconoscimento né della rispondenza alle regole né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e informazioni in essi contenute.

Se la Commissione chiede nuovi documenti, questi vanno presentati entro il periodo indicato nelle Condizioni particolari. Tali nuovi documenti sono soggetti alle medesime disposizioni descritte più sopra.

ARTICOLO II.5: DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PAGAMENTI

II.5.1 I pagamenti si considerano effettuati alla data alla quale vengono addebitati sul conto della Commissione.

II.5.2 La Commissione può sospendere in qualsiasi momento i periodi indicati all'articolo I.4, se essa notifica al Contraente che la sua domanda di pagamento non è ricevibile perché l'importo non è dovuto, oppure perché non le sono stati presentati i necessari documenti giustificativi.

La Commissione notifica tale sospensione al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con un mezzo equivalente. La sospensione ha inizio dalla data alla quale la Commissione invia la suddetta lettera di notifica.

II.5.3 In caso di pagamento tardivo, il Contraente può chiedere che gli siano pagati interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni principali di rifinanziamento ("*il tasso di riferimento*"), maggiorato di sette punti percentuali ("*il margine*"). Il tasso di riferimento da applicare è quello in vigore il primo giorno del mese nel quale doveva essere effettuato il pagamento. Questo tasso d'interesse è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli interessi si applicano per il periodo trascorso tra la data di scadenza del termine di pagamento e il giorno in cui viene

effettuato il pagamento. La sospensione del pagamento da parte della Commissione non può essere considerata ritardo nel pagamento.

II.5.4 Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee impone un termine, in forma di data finale, per eseguire gli impegni giuridici nei confronti di terzi, se la durata di tali impegni supera quella di un esercizio di bilancio. Alla data finale, devono essere state compiute tutte le fasi di esecuzione e devono essere stati effettuati tutti i pagamenti.

La suddetta data finale viene determinata aggiungendo alla data alla quale devono essere stati eseguiti tutti gli incarichi:

- i periodi massimi entro i quali il Contraente deve presentare le relazioni e gli altri documenti richiesti;
- i periodi massimi entro i quali devono essere approvati tali relazioni e documenti;
- il periodo massimo previsto per i pagamenti;
- se del caso, il periodo massimo stabilito per il collaudo dei servizi e per la liberazione della garanzia di buon fine.

In caso di modifica della data alla quale deve essere stata completata la prestazione dei servizi oppure dei periodi summenzionati, la data finale di esecuzione sarà modificata automaticamente di conseguenza.

ARTICOLO II.6: RECUPERO

II.6.1 Se il totale dei pagamenti versati supera l'importo effettivamente dovuto a norma del contratto, oppure se il recupero è giustificato ai sensi delle disposizioni del contratto, il Contraente rimborserà l'importo in questione, in euro, alla ricezione della nota di addebito, secondo le modalità ed entro la scadenza stabilite dalla Commissione.

II.6.2 Nel caso che il rimborso non venga effettuato entro la scadenza indicata nella relativa domanda, sull'importo dovuto saranno applicati interessi al tasso indicato all'articolo II.5.3. Questo tasso d'interesse è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli interessi si applicano per il periodo trascorso tra la data di scadenza del termine di pagamento e il giorno in cui viene effettuato il pagamento.

II.6.3 Dopo averne informato il Contraente, la Commissione può recuperare gli importi constatati come ricevibili mediante un'operazione di compensazione, nel caso che anche il Contraente abbia da far valere nei confronti della Comunità diritti pecuniari certi, liquidi ed esigibili. La Commissione ha anche la facoltà di attingere dalla garanzia, se prevista. Non è richiesto il consenso del Contraente.

II.6.4 Il Contraente prende atto che, nei confronti di persone che non siano gli Stati, la Commissione ha la facoltà di stabilire formalmente, mediante una decisione la quale costituirà titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 256 del trattato CE, che tali persone le sono debentrici di un determinato importo.

ARTICOLO II.7: RIMBORSO DELLE SPESE

II.7.1 La Commissione rimborserà le spese previste nelle Condizioni particolari che abbiano nesso diretto con la prestazione dei servizi di cui all'articolo I.1.

II.7.2 Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate sulla base dell'itinerario più breve, previa presentazione degli originali dei documenti giustificativi, comprese le ricevute ed i biglietti utilizzati.

II.7.3 Per il rimborso delle spese di viaggio si applicheranno le seguenti modalità:

- a) i viaggi aerei saranno rimborsati sino a concorrenza del costo massimo del biglietto in classe economica al momento della prenotazione;
- b) i viaggi in nave o in ferrovia saranno rimborsati sino a concorrenza del costo massimo del biglietto in prima classe;
- c) i viaggi in automobile saranno rimborsati secondo la tariffa del biglietto ferroviario di prima classe per il medesimo tragitto nel medesimo giorno;
- d) i viaggi fuori del territorio comunitario saranno rimborsati secondo le precedenti condizioni generali, previo accordo scritto della Commissione.

II.7.4 Le spese di soggiorno saranno rimborsate in base a un'indennità diaria, secondo le seguenti modalità:

- a) per tragitti inferiori a 200 km (andata e ritorno), non sarà corrisposta nessuna indennità diaria;
- b) l'indennità diaria sarà corrisposta soltanto previa ricezione di un documento giustificativo, attestante che l'interessato era presente nel luogo di destinazione;
- c) l'indennità diaria consisterà in un pagamento forfetario comprendente tutte le spese di soggiorno, inclusi il pernottamento, i pasti, i trasporti locali, le assicurazioni e altre spese varie;
- d) l'eventuale indennità diaria ammonterà alla tariffa indicata all'articolo I.3.3.

II.7.5. Le spese di spedizione di attrezzature o di bagaglio a parte saranno rimborsate previa autorizzazione scritta della Commissione.

ARTICOLO II.8: PROPRIETÀ DEI RISULTATI; PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Tutti i risultati o i diritti su di essi, compresi il copyright e i diritti di proprietà intellettuale o industriale, ottenuti in esecuzione del contratto, saranno di proprietà

esclusiva della Comunità, che potrà utilizzarli, pubblicarli, cederli o trasferirli a sua discrezione, tranne in caso di preesistenti diritti di proprietà industriale o intellettuale.

ARTICOLO II.9: SEGRETO D'UFFICIO

II.9.1 Il Contraente s'impegna a trattare con la massima riservatezza e a non utilizzare né comunicare a terzi qualsiasi informazione o documento in correlazione con la prestazione dei servizi. Il Contraente resterà vincolato a tale impegno anche dopo il compimento della prestazione di servizi.

II.9.2 Il Contraente otterrà da ogni membro del suo personale, dal consiglio di amministrazione e dai dirigenti l'impegno a rispettare il segreto professionale riguardo a ogni informazione correlata in forma diretta o indiretta con la prestazione dei servizi e a non comunicare a terzi né utilizzare a vantaggio proprio o di terzi ogni documento o informazione non disponibile al pubblico, neanche dopo il compimento della prestazione dei servizi.

ARTICOLO II.10: UTILIZZO, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

II.10.1 La Commissione ha il diritto di utilizzare, diffondere e pubblicare per qualsiasi scopo, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, le informazioni relative al contratto, in particolare l'identità del Contraente, l'oggetto e la durata del contratto, l'importo del compenso e le relazioni.

II.10.2 La Commissione non è tenuta a diffondere o pubblicare i documenti o le informazioni fornite in esecuzione del contratto. Se la Commissione decide di non pubblicare i documenti o le informazioni fornite, non è consentito al Contraente di diffonderli o pubblicarli senza averne ottenuto in via preliminare l'autorizzazione scritta della Commissione.

II.10.3 Ogni volta che voglia diffondere o pubblicare informazioni relative al contratto, il Contraente è tenuto a chiedere in via preliminare l'autorizzazione scritta della Commissione. Inoltre, il Contraente dovrà indicare il compenso corrispostogli dalla Comunità e dovrà precisare che le opinioni espresse in tali documenti o informazioni sono unicamente sue e non costituiscono la posizione ufficiale della Commissione.

II.10.4 Al Contraente viene imposto il divieto di utilizzare informazioni ottenute nel corso della durata del contratto per scopi diversi dall'esecuzione di questo, a meno che la Commissione non gliene abbia concesso in via preliminare, per iscritto, l'autorizzazione specifica.

ARTICOLO II.11: IMPOSIZIONE FISCALE

II.11.1 È di esclusiva responsabilità del Contraente ottemperare alle leggi in materia tributaria che gli si applicano. In caso d'inottemperanza, le relative fatture non saranno valide.

II.11.2 Il Contraente riconosce che, di regola, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, la Commissione è esente da ogni imposta, tassa e tributo, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

II.11.3 Di conseguenza, il Contraente espletterà presso le autorità competenti le formalità necessarie per assicurare che le merci e servizi richiesti per l'esecuzione del contratto siano esenti da imposte, tasse e tributi, inclusa l'IVA.

II.11.4 Nelle sue fatture, il Contraente indicherà, separatamente, gli importi al netto e al lordo dell'IVA.

ARTICOLO II.12: FORZA MAGGIORE

II.12.1 S'intende per forza maggiore ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà e non attribuibile a un errore o negligenza delle parti contraenti stesse o di un subcontraente, che impedisce all'una o all'altra parte contraente di adempiere a una delle obbligazioni del contratto, senza possibilità di ovviare a tale impedimento nonostante la debita diligenza dispiegata. Non si possono far valere come casi di forza maggiore difetti nelle attrezzature o materiali o ritardi nell'averli a disposizione, vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, a meno che non derivino direttamente da un pertinente caso di forza maggiore.

II.12.2 Se l'una o l'altra parte contraente si trova dinanzi a un caso di forza maggiore, ne avvisa senza indugio l'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con un mezzo equivalente, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.

II.12.3 Nessuna delle parti contraenti è considerata inadempiente se non ha rispettato una delle obbligazioni contrattuali perché gliel'ha impedito un caso di forza maggiore. Se è il Contraente a non essere in grado di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali per un caso di forza maggiore, egli avrà diritto al compenso soltanto per i servizi effettivamente prestati.

II.12.4 Le parti contraenti prenderanno i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i danni.

ARTICOLO II.13: CONCLUSIONE DI UN SUBCONTRATTO

II.13.1 Il Contraente non concluderà nessun subcontracto senza averne prima ottenuto l'autorizzazione scritta della Commissione, né farà subentrare terzi, di fatto, nell'esecuzione del contratto.

II.13.2 Anche quando la Commissione lo autorizzi a concludere un subcontratto con terzi, il Contraente resta vincolato nei confronti della Commissione alle obbligazioni impostegli dal contratto.

II.13.3 Il Contraente provvederà perché la conclusione di un subcontratto non leda i diritti e le garanzie che spettano alla Commissione a norma del contratto, segnatamente dell'articolo II.17.

ARTICOLO II.14: CESSIONE

II.14.1 Il Contraente non può cedere, in misura integrale o parziale, i diritti e le obbligazioni derivanti dal contratto senza averne prima ottenuto l'autorizzazione scritta della Commissione.

II.14.2 In mancanza dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 1, o in caso d'inottemperanza di tali disposizioni, una cessione effettuata dal Contraente non può essere fatta valere nei confronti della Commissione e non comporterà nessun effetto per la Commissione.

ARTICOLO II.15: SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

II.15.1 La Commissione può risolvere il contratto nelle seguenti circostanze:

- a) quando nella situazione del Contraente interviene una modifica di carattere giuridico, finanziario, tecnico od organizzativo tale da esercitare sul contratto considerevoli ripercussioni;
- b) quando il Contraente non ha iniziato l'effettiva esecuzione del contratto entro tre mesi dalla data prevista per l'inizio della prestazione dei servizi e l'eventuale nuova data proposta è considerata inaccettabile dalla Commissione stessa;
- c) quando il Contraente non è in grado, per sua colpa, di ottenere un permesso o licenza necessario per l'esecuzione del contratto;
- d) quando il Contraente non ha adempiuto a un'obbligazione spettantegli per contratto;
- e) quando il Contraente è stato riconosciuto colpevole, dalle autorità competenti, di una grave colpa professionale;
- f) quando il Contraente viene dichiarato fallito, è in liquidazione o è stato posto in liquidazione giudiziale, ha cessato le proprie attività commerciali o ha chiesto un concordato preventivo comportante la sospensione delle sue attività, è sottoposto ad amministrazione controllata o venga a trovarsi in un'altra situazione analoga prevista nelle leggi e regolamenti del suo paese;
- g) quando il Contraente ha effettuato dichiarazioni false, incomplete o inesatte oppure non ha fornito informazioni, nel tentativo di ottenere il

contratto od un beneficio da esso derivante, o quando sia questo il risultato di simili atti da parte sua;

- h) quando il Contraente, intenzionalmente o per negligenza, ha commesso un'irregolarità nell'esecuzione del contratto o in relazione ad altri contratti conclusi con un'istituzione, un organo o un'agenzia delle Comunità europee e, più in generale, in caso di frode, corruzione od ogni altra attività illecita da parte del Contraente, tale da ledere gli interessi finanziari delle Comunità.**

II.15.2 In caso di forza maggiore, notificato a norma dell'articolo II.12, l'una o l'altra parte contraente può recedere dal contratto.

II.15.3 La procedura di scioglimento del contratto viene iniziata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con un mezzo equivalente. Quando non è richiesto il preavviso [nei casi indicati alle lettere c), e), f), g), h) del paragrafo 1], lo scioglimento del contratto è effettivo il giorno successivo a quello nel quale è stata ricevuta la lettera di notifica.

Quando il preavviso è richiesto [nei casi indicati alle lettere a), b), d) del paragrafo 1], lo scioglimento del contratto è effettivo dopo i tre mesi decorrenti dalla data alla quale il Contraente ha ricevuto la lettera di notifica. Il Contraente dispone di trenta giorni per presentare osservazioni, per iscritto, per impugnare lo scioglimento del contratto. In mancanza di simili osservazioni da parte del Contraente o in mancanza di ritiro della notifica di scioglimento del contratto, presentata per iscritto dalla Commissione entro trenta giorni da quando essa ha ricevuto le osservazioni del Contraente, la procedura di scioglimento del contratto segue il suo corso.

II.15.4 Conseguenze dello scioglimento del contratto

Se è la Commissione a procedere allo scioglimento del contratto a norma del presente articolo, il Contraente rinuncia a chiedere ogni risarcimento per danni, inclusa ogni perdita di profitti anticipati per servizi non prestati. Non appena abbia ricevuta la lettera di notifica dello scioglimento del contratto, il Contraente prende tutti i provvedimenti adeguati per ridurre al minimo i costi, per prevenire danni e per annullare o ridurre i propri impegni. Entro un termine non superiore a sessanta giorni con decorrenza dalla data alla quale diviene effettivo lo scioglimento del contratto, il Contraente prepara tutti i documenti richiesti nelle Condizioni particolari in attinenza ai servizi prestati sino alla suddetta data di scioglimento.

Il Contraente ha diritto al compenso per tutti i servizi prestati a norma dell'Allegato I e collaudati dalla Commissione. Il Contraente accetta a titolo di responsabilità globale della Commissione il pagamento del prezzo del contratto corrispondente ai servizi da lui prestati a norma del contratto alla data effettiva dello scioglimento. Tuttavia, in caso di scioglimento del contratto nei casi indicati alle lettere b), c), d), e), g), h) nel paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può recuperare ogni importo da essa versato al Contraente a norma del contratto.

ARTICOLO II.16: CLAUSOLA PENALE E SANZIONI

II.16.1 A norma del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, ogni Contraente dichiarato gravemente inadempiente alle obbligazioni impostegli dal contratto è passibile di penali pari al 2-10% del valore totale del contratto. Questa percentuale può essere aumentata al 4-20% in caso di recidiva nei cinque anni successivi al primo inadempimento.

II.16.2 Nel caso che il Contraente non adempia alle obbligazioni contrattuali entro i tempi indicati all'articolo I.2, fatta salva la responsabilità effettiva o potenziale del Contraente nell'ambito del contratto e fermo restando il diritto della Commissione di risolvere il contratto, la Commissione può decidere di esigere il pagamento di una sanzione d'importo pari allo 0,2% dell'importo indicato all'articolo I.3.1, per ogni giorno di calendario di ritardo. Mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con un mezzo equivalente, il Contraente può presentare osservazioni contro tale sanzione entro trenta giorni dalla notifica trasmessagli dalla Commissione. In mancanza di osservazioni da parte del Contraente o in mancanza di ritiro della sanzione, effettuato per iscritto dalla Commissione entro trenta giorni dalla data alla quale avrà ricevuto le osservazioni del Contraente, la decisione di applicare la sanzione diviene esecutiva.

ARTICOLO II.17: CONTROLLI E ACCERTAMENTI

II.17.1 Il Contraente, senza chiedere compenso, fornisce alla Commissione o ad un organismo esterno scelto da questa, tutte le informazioni particolareggiate richiestegli per verificare che egli stia eseguendo adeguatamente il contratto.

II.17.2 Per un periodo di cinque anni con decorrenza dal pagamento del saldo, il Contraente terrà a disposizione della Commissione tutti i documenti originali o, in casi eccezionali, le copie autenticate di tutti i documenti relativi al contratto.

II.17.3 In qualsiasi momento entro il lasso di tempo di cui al paragrafo precedente, la Commissione può predisporre un accertamento, che sarà effettuato da un organismo esterno di sua scelta oppure dai suoi stessi servizi. Lo scopo di un simile accertamento sarà limitato a verificare che il Contraente ha adempiuto alle obbligazioni contrattuali. I relativi costi saranno a carico della Commissione.

II.17.4 Per effettuare tali accertamenti, in qualsiasi momento i servizi della Commissione e gli organismi esterni in questione avranno accesso totale in loco, in particolare presso gli uffici del Contraente, a tutte le informazioni, anche su supporto elettronico, necessarie per verificare che il Contraente ha adempiuto alle obbligazioni del contratto.

II.17.5 Per quanto riguarda i controlli e gli accertamenti, la Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode dispongono dei medesimi diritti della Commissione, in particolare del diritto di accesso.

ARTICOLO II.18: MODIFICHE

Per apportare una modifica al contratto, le parti contraenti devono concludere un accordo per iscritto. Nessuna intesa verbale in tal senso è vincolante per le parti contraenti.

FIRME

Per il Contraente
[*Denominazione dell'impresa/nome e cognome/funzione*]

firma(-e) _____

Fatto a [Bruxelles], [data]

in due originali, in lingua italiana.

Per la Commissione
Jean-Michel BAER, Direttore

firma(-e) _____

Fatto a [Bruxelles], [data]

ALLEGATO I

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche consistono nell'offerta del Contraente, accettata dalla Commissione nell'ambito dell'invito a presentare offerte n. [completare].